211/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80040 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 537/2022 di questa Sezione, con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico con applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, oltre arretrati e oneri accessori. Ha concluso, chiedendo di ordinare l'ottemperanza alla suddetta sentenza e di nominare, ove occorra, il Commissario ad acta, e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Con memoria di costituzione, il resistente ha rilevato di aver eseguito la sentenza, avendo provveduto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati nel mese di luglio 2024. Ha concluso per la cessata materia del contendere.

All'udienza del 16/04/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Domenico Marrara per delega per il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria delle spese e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo il

resistente provveduto all'ottemperanza della sentenza n. 537/2022.

Le spese di lite sono a carico del resistente, tenuto conto che ha provveduto al pagamento solo nel mese di luglio 2024, e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.04.2025
13:23:31
GMT+02:00



Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA